N. R.G. 335/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Nuvoli	Presidente
dott. Anita Maria Brigida Davia	Giudice Relatore
dott. Tommaso Maria Gualano	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **335/2020** promosso da:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO (C.F. 06593810481) con il patrocinio dell'avv. FALORNI FAUSTO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA DEI PUCCI 4 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. FALORNI FAUSTO

RECLAMANTE/I

contro

STEFANO VECCHINI (C.F. VCCSFN59T26G359X) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

GIANLUCA MACCIONI (C.F. MCCGLC55P29B455F) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

JACOPO SCALA (C.F. SCLJCP72C22D612Y) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

ILARIA FEI (C.F. FEILRI73L44L219I) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

IACOPO SBRACI (C.F. SBRCPI67R26D612B) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

BRIGEETHA ANTONY MANJALY (C.F. MNJBGT50T61Z222B) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

CRISTIANA NANNA (C.F. NNNCST76M62B832K) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

LORENZO BERTINI BARNINI (C.F. BRTLNZ77B13D612N) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

MASSIMILIANO NATALI (C.F. NTLMSM74C01G713G) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

LITZIA FRIDA HIPOLITO CASANOVA (C.F. HPLLZF63H67Z611S) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

MARCO SABATINI (C.F. SBTMRC72H25D612U) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

JACOPO BARTALONI (C.F. BRTJCP76E18M126L) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

GERARDO SANGIOVANNI (C.F. SNGGRD64D03H931R) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

GEORGIA ANGELI (C.F. NGLGRG67E52Z115A) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

VALENTINA GHINOI (C.F. GHNVNT76R43D612M) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

CRISTINA BALDI (C.F. BLDCST65T52D612P) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

PRANVERA OHRI (C.F. HROPNV61R65Z100O) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

STEFANO BISCIONI (C.F. BSCSFN63L19D612F) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

YIH CHERN TSAI (C.F. TSAYCH78C62Z217C) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

AKRAM HUSSEIN (C.F. HSSKRM68L17Z229T) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

DARIO SHIKHMIRI (C.F. SHKDRA83H12D575J) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

PIETRO VALENTE (C.F. VLNPTR71C29A883L) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

LORENZO SALIMBENI (C.F. SLMLNZ77D28D612R) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

NASTARAN GHAZINOORI (C.F. GHZNTR59P58Z224X) con il patrocinio dell'avv. MANFRIANI CLAUDIA e dell'avv. FERRONI MASSIMO (FRRMSM61L13B962F) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 83 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. MANFRIANI CLAUDIA

RECLAMATO/I

richiamato il provvedimento emesso in data 22 maggio 2020 , con il quale, in applicazione dell'art. 83, VII co., lett. h) D.L. 18/2020 e dei Decreti del Presidente del Tribunale di Firenze n. 60 e 62/20 è stata disposta la trattazione scritta del procedimento;

letto il ricorso della reclamante e la memoria di costituzione dei reclamati, nonché le successive difese delle parti

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Gli odierni reclamati , tutti medici convenzionati con l'AUSL addetti alla postazione di automedica per gli interventi di emergenza situata presso l'Ospedale Serristori di Figline Valdarno, adivano il Tribunale di Firenze con ricorso ex art 700 cpc chiedendo, in contraddittorio con l'Azienda USL Toscana Centro, la sospensione, in via cautelare ed urgente, dell' attuazione del "*progetto per l'inserimento dei medici del 118 al Pronto Soccorso Ospedale Serristori di Figline"*, emanato dalla suddetta Azienda.

In particolare sostenevano l'illegittimità del progetto nella parte in cui prevedeva che i medici addetti al 118 fossero adibiti al Pronto Soccorso nelle pause tra una intervento e l'altro dell'automedica poiché l'attuazione di tale previsione avrebbe esposto i lavoratori a gravi responsabilità, anche di carattere penale.

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

Sostenevano inoltre che la contemporanea adibizione alle due diverse mansioni (pronto soccorso e 118) avrebbe violato la disciplina contrattuale del rapporto.

Allegavano infine l'illegittimità del progetto in quanto emanato in assenza:

di adozione delle procedure propedeutiche all'attuazione dello stesso, nonostante fossero state espressamente previste;

di preventiva formazione professionale ed operativa, anche sui rischi connessi alle nuove mansioni, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

di una preventiva delibera dell' AUSL o di un provvedimento formale del suddetto ente.

Quanto al periculum in mora, i medici ricorrenti deducevano il rischio di incorrere in responsabilità anche di natura penale e il rischio di infortuni connesso alla mancata formazione.

L'Ausl , regolarmente costituitasi sosteneva la piena legittimità del progetto e l'infondatezza del ricorso, privo secondo la resistente- sia del requisito del fumus che di quello del periculum in mora.

Il giudice della prima fase cautelare accoglieva il ricorso ritenendo che il progetto non fosse attuabile in concreto poiché non aveva individuato specifiche regole operative tali da porre i medici nelle condizioni di conciliare l'attività presso il P.S con il prioritario servizio in Automedica , così da svolgere in sicurezza entrambe le attività.

Riteneva inoltre che i medici non avessero ottenuto uno specifico percorso formativo propedeutico all'inserimento nel P.S.

Rinveniva inoltre il pericolo nel ritardo nel rischio i capo ai ricorrenti di incorrere in gravi responsabilità professionali in ambito disciplinare, civile e/o penale.

Avverso tale provvedimento propone reclamo la Ausl sostenendo l' insussistenza del pericolo di conflitto di attribuzioni tra le attività proprie del medico del pronto soccorso e quelle connesse agli interventi del 118 individuato dal giudice di prime cure, in quanto il progetto, anche alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate con la nuova stesura effettuata il 27 gennaio 2020 , prevede espressamente :

-il carattere prioritario delle mansioni connesse al servizio del 118;

- l'affidamento ai medici del 118 esclusivamente delle cd basse criticità del PS, con possibilità di riaffidare ai colleghi addetti solo al PS il paziente rivelatosi più grave rispetto a quanto ritenuto in fase di triage;

- la puntuale disciplina del passaggio delle consegne conseguente alla chiamata del 118 e ciò attraverso l'uso del gestionale First Aid, che consente di registrare il momento dell'allontanamento del curante dovuto alla partenza dell'automedica, con conseguente automatico affidamento del paziente ad altro medico.

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

Quanto alla questione della formazione sostiene che la stessa non sarebbe necessaria poiché le mansioni di cui si discute attengono entrambe alla cd medicina di emergenza. Allega comunque di aver predisposto due specifici corsi di formazione tenutisi a dicembre 2019, invitando tutti i ricorrenti alla partecipazione e di aver previsto una formazione per affiancamento al momento dei primi servizi presso il PS.

Per il resto ripropone le difese già svolte in primo grado, sottolineando , - rispetto alla questione della compatibilità del progetto per l'inserimento dei medici del 118 nel Pronto soccorso con la disciplina contrattuale anche aziendale (su cui il Collegio aveva chiesto prendessero posizione le parti con ordinanza del 22 maggio 2020)- che sulla base dell'Accordo Regionale 2006 i medici convenzionati del 118 possono essere chiamati per svolgere attività presso le strutture di Pronto Soccorso per almeno 12 ore settimanali e che essi percepiscono uno specifico ed ulteriore compenso di € 570,00 mensili lordi per "*attività, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, con assunzione di responsabilità, di primo intervento nelle strutture di Pronto Soccorso e/o di primo soccorso presso sedi stabilite rese idonee a livello aziendale…*".

Contesta infine l'esistenza del pericolo nel ritardo - per come individuato dal giudice della prima fase cautelare e dagli stessi reclamati - alla luce della compiuta regolamentazione delle mansioni di cui si è già detto, regolamentazione idonea a escludere la scelta discrezionale del medico sulle priorità delle cure da prestare e sulle modalità di passaggio delle consegne relativamente al paziente del PS e quindi la conseguente responsabilità.

I medici reclamati , costituitisi nella presente fase di reclamo, ripropongono tutte le difese già svolte e concludono per l'integrale rigetto del gravame.

Il Collegio reputa che l'ordinanza reclamata meriti conferma per le seguenti assorbenti motivazioni, che si sostituiscono a quelle del primo giudice.

L'accordo collettivo del 25 gennaio 2008 che disciplina il rapporto dei medici convenzionati prevede , per quanto qui interessa, all'art 95 " 1. *Il medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria: a) interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero, con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa; b) attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze e NBCR, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale; c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate; d) attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza. 2. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14. 3. I medici di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base*

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

di appositi accordi regionali ed aziendali: a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza; b) essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.; c) svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio; d) operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati. ... omissis" (cfr doc 17 reclamati)

La disciplina contrattuale è, dunque, chiara nello stabilire che ai compiti ordinari del medico incaricato elencati al comma 1 dell'art 95 (e coincidenti con le mansioni del medico del 118) possono essere affiancate ulteriori attività tra cui quella (prevista dal progetto di cui si discute) di "*collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attività di primo intervento dei presidi territoriali delle Aziende Sanitarie e nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza"* .

La stessa disciplina è, però, altrettanto chiara nel prevedere che ciò sia possibile, non sulla base di una scelta unilaterale dell'AUSL, ma di specifici accordi collettivi regionali o aziendali (cfr parte iniziale del comma 3 del citato art 95 CCNL doc 17 reclamati).

L'accordo regionale applicabile ai rapporti di cui si discute prevede, in attuazione del citato art 95 CCNL, che il medico di emergenza sanitaria territoriale in rapporto convenzionale possa svolgere oltre ai compiti istituzionali connessi alla mansione "*attività – da stabilirsi nell'ambito della contrattazione aziendale per almeno 12 ore settimanali con assunzione di responsabilità di primo intervento nei DEA o servizi correlati o nelle strutture di Ps presenti nel territorio dell'azienda*" (cfr pag 7 doc 18 reclamati).

Contempla, quindi, l'astratta possibilità di adibizione dei medici convenzionati del 118 al PS - "*per almeno 12 ore settimanali*" - ma rimanda alla contrattazione aziendale l'individuazione delle modalità concrete con le quali effettuare l'inserimento.

Nel caso di specie è pacifico che il progetto di cui è causa sia stato elaborato in assenza di un preventivo accordo aziendale.

Ne consegue che l'Ausl, nel pretendere le attività aggiuntive in assenza di accordo aziendale , di fatto, ha azionato nei confronti dei medici convenzionati un'obbligazione non prevista dalle specifiche norme contrattuali che disciplinano il rapporto in convenzione .

Tanto basta a configurare il fumus del diritto azionato.

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a

Quanto al periculum si osserva che l'illegittima imposizione di compiti non previsti dal contratto con conseguente esposizione a profili di responsabilità professionale ulteriori e diversi da quelli concordati, costituisce pregiudizio grave ed irreparabile, idoneo a giustificare il provvedimento d'urgenza.

Le spese del presente procedimento si compensano integralmente tra le parti in ragione della novità e particolarità della vicenda.

PQM

Conferma il provvedimento impugnato sospendendo l'efficacia del progetto per l'inserimento dei medici convenzionati del 118 nel Pronto Soccorso dell'Ospedale Serristori di Figline e compensa integramente le spese.

Si comunichi.

Ordinanza resa a seguito di discussione scritta effettuata ai sensi dell'art. 83, VII co., lett. h) D.L. 18/2020 e dei Decreti del Presidente del Tribunale di Firenze n. 60/20 e 62/20

Firenze, 12 giugno 2020

Il Relatore
dott. Anita Maria Brigida Davia

Il Presidente
dott. Vincenzo Nuvoli

Firmato Da: NUVOLI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 405f68c8c62617787c96c291c34bf432
Firmato Da: DAVIA ANITA MARIA BRIGIDA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 30a2f8fa9dcbc7ea35f08d7103bbbb8a